

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 16 del 30 Giugno 2023

SOMMARIO

1. TITOLARITA' EFFETTIVA - Approvati i nuovi modelli per il rilascio dei certificati a seguito dell'introduzione di nuovi adempimenti presso il Registro delle imprese	2
2. TITOLARITA' EFFETTIVA - Aggiornata la tabella dei diritti di segreteria del Registro delle imprese a seguito dell'introduzione di nuovi adempimenti - Entrata in vigore sospesa.....	3
3. L. N. 74/2023 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 44/2023 sulla Pubblica Amministrazione - Nota sintetica di ANCI	4
4. D.L. N. 75/2023 - Pubblica amministrazione, agricoltura, sport, lavoro e Giubileo 2025.....	4
5. CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 27 GIUGNO 2023 - Misure per le famiglie e imprese - Misure urgenti per la ricostruzione in seguito a calamità naturali - Delega per la revisione del Codice della strada - Semplificazione dei controlli a carico delle imprese - Abrogazione di norme prerenpubblicane.....	5
6. BCE - NUOVO RIALZO DEI TASSI D'INTERESSE DAL 21 GIUGNO 2023	6
7. RIALZO DEI TASSI D'INTERESSE - Effetti sulla dilazione e somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali - Tassi aggiornati a decorrere dal 21 giugno 2023 - Le comunicazioni dell'INPS	6
8. SICUREZZA SUL LAVORO - Modalità e durata dei corsi di formazione per RLS sono stabiliti dai CCNL - Interpello 3/2023 - Presenza obbligatoria senza deroghe.....	7
9. CORSI DI FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - BANDO INAIL 2022-2023 - Posticipato dal 3 al 7 luglio 2023 il termine per l'invio della domanda	8
10. DEBUTTO DEL R.E.N.T.Ri - Dal 15 giugno in vigore il regolamento del nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti.....	8
11. MUD - Modello Unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2023 - Dichiarazione entro il 10 prossimo luglio.....	9
12. TRASPORTO RIFIUTI - In vigore le nuove modalità di dimostrazione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali - Attestato QR Code	9
13. NOMINE NELLE AMMINISTRAZIONI STRAORDINARIE - Aperti i termini per la presentazione delle candidature - Iscrizione entro il prossimo 19 luglio	10
14. D.LGS. N. 36/2023 - AL VIA IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - Novità in materia di pagamento dell'imposta di bollo sui contratti - Emanato il provvedimento dell'Agenzia delle entrate e istituiti i codici tributo - Rimangono incertezze e profili da chiarire.....	11
15. TABACCAI - Torna l'obbligo di accettare pagamenti con il POS per la vendita di generi di monopolio, di valori postali e di valori bollati	15
16. GIORNALISTI - Disponibile nuovo servizio telematico per l'invio all'INAIL delle denunce di infortunio.....	15
17. ASSUNZIONI AGEVOLATE DI GIOVANI UNDER 36 E DONNE - Sgravi contributivi fino a dicembre 2023 autorizzati dall'Europa.....	16
18. ONLINE LA "GUIDA ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"	16
19. AL VIA LA RETE NAZIONALE DEI "BOSCHI VETUSTI"	17

20. MODELLI STANDARD STATUTI RETI TERZO SETTORE - Il Ministero pubblica i primi sei decreti con i relativi modelli standard di statuto.....	17
21. CINQUE PER MILLE 2022 - Pubblicato l'elenco complessivo dei beneficiari e l'elenco aggiornato ammessi ed esclusi per categoria	18
22. IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE - Recupero dei versamenti in eccesso mediante apposita istanza	19
23. BONUS PER ADEGUARE I MISURATORI FISCALI - Definite le regole per accedere all'agevolazione.....	19
24. DIPENDENTI PUBBLICI - Il differimento del TFS è incompatibile con la Costituzione.....	20
25. REVISORI LEGALI - Transito della propria PEC in INAD - Le indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato	21
26. AVVOCATI - Transito della propria PEC in INAD - Chiarimenti dal CNF	21
27. ACCESSO DATI SUI BENI DA PIGNORARE - Firmata intesa tra l'Agenzia delle Entrate e il Ministero della Giustizia	22
28. LA MAPPA DEI MESTIERI ARTIGIANALI IN ITALIA DEGLI ULTIMI CINQUE ANNI - Numeri e tendenze dal report di Unioncamere e Infocamere.....	22
29. SPORT BONUS 2023 - Scadenza prorogata al prossimo 15 luglio.....	23
30. DISCIPLINA DELLE COSTRUZIONI - Pronta la prima bozza del nuovo testo unico	23
31. OCSE - Il benessere degli animali entra nelle linee guida per le multinazionali	24
Altre notizie in breve	25
Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea	26

1. TITOLARITA' EFFETTIVA - Approvati i nuovi modelli per il rilascio dei certificati a seguito dell'introduzione di nuovi adempimenti presso il Registro delle imprese

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2023, il **decreto 16 marzo 2023** del Ministero delle imprese e del made in Italy, recante "**Approvazione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva**".

Ricordiamo che **l'articolo 21 del D.Lgs. n. 231/2007** prevede la comunicazione dei dati e delle informazioni della titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private e di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti e di istituti giuridici affini al registro delle imprese dell'iscrizione e la conservazione e la consultazione degli stessi nell'apposita sezione speciale, e che **l'articolo 8, comma 3 del D.M. n. 55/2022** prevede l'adozione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Il decreto - emanato in attuazione del disposto di cui al comma 3, del citato articolo 8, del D.M. n. 55/2022 - dispone **l'adozione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva** di imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini da rendere disponibili ai soggetti obbligati ai sensi dell'art. 6 del citato D.M. n. 55/2022.

L'adozione dei nuovi modelli tiene anche conto della **sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 22 novembre 2022** che ha in qualche modo limitato l'accesso ai dati del titolare effettivo, disapplicando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 7 del D.M. n. 55/2022.

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha ritenuto pertanto **adottare i modelli di certificato c.d. "ridotti"** sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini da rendere disponibili ai soggetti che siano stati ritenuti detenere un interesse giuridico rilevante e differenziato ai sensi del citato articolo 7 del D.M. n. 55/2022.

La pubblicazione integrale degli **allegati A, B, C, D, E, F, G** al decreto del 16 marzo 2023 sarà eseguita i prossimi giorni sul sito internet del Ministero delle imprese e del made in Italy.

I modelli dei sette certificati tipo, approvati con il decreto in commento, **sostituiscono quelli approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 giugno 2016.**

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 16 marzo 2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 24 giugno 2016, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del D.I. n. 55/2022, cliccare QUI.](#)

2. TITOLARITA' EFFETTIVA - Aggiornata la tabella dei diritti di segreteria del Registro delle imprese a seguito dell'introduzione di nuovi adempimenti - Entrata in vigore sospesa

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2023, il **decreto 20 aprile 2023** del Ministero delle imprese e del made in Italy, recante "**Approvazione degli importi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 11 marzo 2022, n. 55**".

Il decreto - emanato in attuazione del disposto di cui al comma 1, dell'articolo 8, del D.M. n. 55/2022 - dispone **l'adozione della tabella aggiornata dei diritti di segreteria**, nella quale si prevede la istituzione di appositi diritti di segreteria relativi:

- ai certificati e alle visure;
- ai certificati e alle visure c.d. «ridotti»;
- alla comunicazione di iscrizione, modificazione e conferma della titolarità effettiva al Registro delle imprese da parte di imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini.

Alla tabella sono state introdotte nuove voci e nuove note relative alla titolarità effettiva.

La Tabella riporta, inoltre:

- nuove note alle voci relative alla **visura in inglese** in conformità a quanto previsto dal provvedimento n. 180812 del 15 ottobre 2014;
- una nuova nota alla voce 9.2 relativa all'erogazione dei **token USB/Wireless** in conformità a quanto previsto dal provvedimento dell'11 febbraio 2020;

E' stato, inoltre **eliminato il rilascio del certificato di iscrizione nella sezione ordinaria, anagrafico e del repertorio economico amministrativo - con dicitura antimafia** - in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218;

Il presente decreto acquisterà efficacia con decorrenza da quanto previsto nel provvedimento del Ministero delle imprese e del made in Italy - adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto 11 marzo 2022, n. 55 - che dovrà **attestare l'operatività del sistema** di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

Non si capisce per quale motivo sia rimasta la voce (62) relativa al rilascio dei dispositivi USB per SISTRI (soppresso dal 2019) e non si sia provveduto:

- a **modificare la voce 56** (ex voce 36 – Albo gestori ambientali) e **soprattutto la relativa nota**, facendo un riferimento al nuovo **Registro Elettronico Nazionale di Tracciabilità dei Rifiuti (R.E.N.T.Ri)**, visto che il comma 5, dell'articolo 12, del D.M. n. 59/2023 fa espressamente riferimento alla voce 36.1 (ora 56.1) come diritto previsto sia per l'iscrizione che per le eventuali variazioni in detto registro, e che l'articolo 14 dello stesso decreto fa anche riferimento ad una Tabella riportata nell'Allegato II, dove vengono precisati: le varie categorie di soggetti iscrivili, gli importi dei diritti di segreteria e del contributo annuale dovuto, in maniera differenziata, tra il primo anno e gli anni successivi;
- a prevedere una voce relativa alla **gestione dell'istanza di composizione per la soluzione della crisi d'impresa**, il cui diritto è stato istituito con decreto del 10 marzo 2022 (che noi abbiamo aggiunto in calce, alla Voce 65.).

Ci siamo permessi di **rielaborare la nuova tabella dei diritti di segreteria** presentandola in una veste grafica più facilmente consultabile, provvedendo, al contempo, anche a **correggere dei piccoli refusi presenti nel testo ufficiale.**

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 20 aprile 2023 con l'allegata tabella, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della tabella rielaborata da Tuttocamere, cliccare QUI.](#)

3. L. N. 74/2023 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 44/2023 sulla Pubblica Amministrazione - Nota sintetica di ANCI

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2023, la **Legge 21 giugno 2023, n. 74**, recante "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche**".

La legge n. 74/2023, **in vigore il 22 giugno 2023**, si compone di 40 articoli e 8 allegati suddivisi in tre Capi:

- **Capo I** – Misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni (artt. 1 – 23-bis);
- **Capo II** - Misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle Associazioni e delle Società a partecipazione pubblica (artt. 24 – 27-bis);
- **Capo III** – Disposizioni finali (artt. 28 – 30).

In una Nota sintetica, **ANCI** ha riportato in sintesi i contenuti delle principali norme di interesse per i Comuni e le Città metropolitane dando evidenza delle modifiche apportate dal Parlamento durante l'esame della legge di conversione.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 44/2023, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare una nota sintetica di ANCI sui contenuti delle principali norme che interessano Comuni e Città metropolitane clicca qui.](#)

4. D.L. N. 75/2023 - Pubblica amministrazione, agricoltura, sport, lavoro e Giubileo 2025

Approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 giugno scorso, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2023, il **Decreto-Legge 22 giugno 2023, n. 75**, recante "**Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025**".

Il decreto-legge, **in vigore dal 23 giugno scorso**, si compone di **44 articoli suddivisi in 4 Capi**:

- **Capo I** - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni (artt. 1 – 28);
- **Capo II** - Disposizioni in materia di agricoltura (artt. 29 – 32);
- **Capo III** - Disposizioni urgenti in materia di sport (artt. 33 – 41);
- **Capo IV** - Disposizioni in materia di lavoro (art. 42);
- **Capo V** - Disposizioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 e finali (artt. 43 e 44).

Il nuovo decreto legge adotta disposizioni urgenti, oltre che in ambito di pubblica amministrazione, anche sul fronte del lavoro e delle politiche attive del lavoro, prevedendo un rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Previsto, inoltre, un nuovo periodo di cassa integrazione straordinaria di 40 settimane da fruire entro il 31 dicembre 2023 e specifiche disposizioni in materia di lavoro sportivo.

Prevista l'**abolizione dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL)**, le cui funzioni saranno attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante regolamento di organizzazione del Ministero stesso, di prossima adozione (art. 3).

Il decreto legge, oltre a disposizioni di varia natura (riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, nuovi stanziamenti per gli enti statali, procedure di concorso per il personale docente, accesso alla magistratura, rinvio del termine per le impugnazioni del nuovo rito cartolare introdotto dalla Riforma Cartabia), nel Capo III, **nuove regole in materia di sport** e, in specie, una **nuova disciplina sulla tassazione delle plusvalenze per le società sportive professionistiche e sulla giustizia sportiva**.

In particolare, negli articoli dal 33 al 41, il decreto-legge, come anche evidenziato dal comunicato stampa del Governo, introduce:

- la previsione che, per le società sportive professionistiche, solo le **plusvalenze biennali** (e non più annuali) contribuiscono a formare reddito (art. 33);
- norme sui **giudizi sportivi comportanti penalizzazioni di punti**, che dovranno iniziare non prima della fine del campionato e concludersi non oltre l'inizio di quello successivo (art. 34);
- l'eliminazione dell'applicabilità alle società dilettantistiche delle (future) norme di giustizia sportiva relative ai provvedimenti per l'ammissione ai campionati (art. 35);
- la previsione per le **società sportive professionistiche** a controlli di natura economico-finanziaria per garantire il regolare svolgimento del campionato (art. 36);
- **un credito d'imposta**, per l'anno 2023, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano **investimenti in campagne pubblicitarie** (art. 37);
- un'esenzione dall'IVA (anche) per le **attività didattiche e formative** svolte dagli organismi riconosciuti dal CONI e dagli enti sportivi senza fini di lucro iscritti al Registro Nazionale delle attività sportive;
- la reintroduzione del **vincolo sportivo** per gli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche (art. 41).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

5. CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 27 GIUGNO 2023 - Misure per le famiglie e imprese - Misure urgenti per la ricostruzione in seguito a calamità naturali - Delega per la revisione del Codice della strada - Semplificazione dei controlli a carico delle imprese - Abrogazione di norme prerenpubblicane

Il **Consiglio dei Ministri n. 41 del 27 giugno 2023**, ha approvato i seguenti provvedimenti:

- 1) un **decreto-legge** che introduce disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi;
- 2) un **decreto-legge** recante "Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023".
Il decreto definisce i criteri e le procedure per l'individuazione delle opere da ricostruire e per l'erogazione dei relativi contributi, sia per quanto riguarda l'ambito pubblico sia per quello privato.
Il Governo preannuncia che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge, nominerà quale **Commissario straordinario alla ricostruzione il generale Francesco Paolo Figliuolo**.
- 3) un **disegno di legge-quadro** in materia di ricostruzione post-calamità (esame preliminare);
- 4) un **disegno di legge** che introduce interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (esame preliminare).

Il Consiglio dei Ministri ha, inoltre:

- a) avviato l'esame di un **decreto legislativo** relativo alla semplificazione dei controlli sulle attività economiche in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021);
- b) approvato, in esame definitivo, il **disegno di legge relativo all'abrogazione di norme prerenpubblicane relative al periodo 1871-1890** e ulteriori abrogazioni di norme relative al

periodo 1861-1870. Il testo prevede il taglio di 6.479 regi decreti e porta il numero totale delle norme in abrogazione a oltre 9mila;

- c) deliberato la **nomina del dottor Fabio Panetta a Governatore della Banca d'Italia**, con decorrenza a partire dal 1° novembre 2023.

LINK:

[Per maggiori dettagli sui contenuti dei provvedimenti dal comunicato stampa del Governo, cliccare QUI.](#)

6. BCE - NUOVO RIALZO DEI TASSI D'INTERESSE DAL 21 GIUGNO 2023

Il 15 giugno 2023 il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea (BCE) ha deciso di **innalzare di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento**.

Nello specifico, **con effetto dal 21 giugno 2023**, i tassi di interesse:

- sulle operazioni di rifinanziamento principali passeranno dal 3,75% al 4,00%;
- sulle operazioni di rifinanziamento marginale passeranno dal 4,00% al 4,25%;
- sui depositi presso la banca centrale passeranno dal 3,25% al 3,50%.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa della BCE, cliccare QUI.](#)

7. RIALZO DEI TASSI D'INTERESSE - Effetti sulla dilazione e somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali - Tassi aggiornati a decorrere dal 21 giugno 2023 - Le comunicazioni dell'INPS

L'INPS, nella **circolare n. 56 del 22 giugno 2023**, interviene sulla determinazione del **tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie** nonché sulla **misura delle sanzioni civili** di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b) secondo periodo, e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 15 giugno 2023, ha **innalzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema** (ex Tasso Ufficiale di Riferimento; di seguito, anche TUR) che, a decorrere dal 21 giugno 2023, è pari al 4,00%.

Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili.

L'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili ai sensi dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è pari al **tasso del 10% annuo** e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 21 giugno 2023.

Nel caso di **mancato o ritardato pagamento di contributi o premi**, di cui alla lettera a), comma 8, dell'articolo 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è **pari al 9,50% in ragione d'anno** (tasso del 4,00% maggiorato di 5,5 punti).

In caso di evasione la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 56/2023, cliccare QUI.](#)

8. SICUREZZA SUL LAVORO - Modalità e durata dei corsi di formazione per RLS sono stabiliti dai CCNL - Interpello 3/2023 - Presenza obbligatoria senza deroghe

L'articolo 37 del Testo Unico di Sicurezza preveda in modo esplicito la **durata minima dei corsi di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza** (R.L.S.) in 32 ore iniziali, ma dispone anche espressamente, al comma 11, che *"Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza **sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (...)**", nel rispetto dei contenuti minimi previsti dallo stesso articolo.*

E' questa la risposta data, con **Interpello n. 3/2023 del 12 giugno 2023**, dalla Commissione interPELLI in materia di salute e sicurezza del lavoro del Ministero del lavoro in risposta ad un quesito posto dalla regione Autonoma della Sardegna sulla durata della **frequenza obbligatoria** per i partecipanti ai corsi di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Nel quesito si chiedeva, in particolare, se la frequenza al corso di formazione obbligatoria per RLS dovesse rispettare pedissequamente quanto previsto dalla norma senza ammettere alcuna assenza, o se, per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza, potesse essere ammessa l'assenza del 10% rispetto alla durata minima del corso di 32 ore stabilita dal D.Lgs. n. 81/2008.

Il Ministero, nel fornire il proprio parere, conferma quanto già definito dal secondo periodo del comma 11, dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 dove si precisa che: *"La durata minima dei corsi é di **32 ore iniziali**, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a **4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori**".*

Il successivo comma 12 dello stesso articolo 37, chiarisce poi che: *"La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori".*

Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di **contrattazione collettiva nazionale**, nel rispetto dei contenuti minimi previsti dalla legge.

Alla contrattazione viene demandato il compito di disciplinare le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Nel caso esaminato la durata minima dei corsi é di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.

La conclusione a cui perviene il Ministero è dunque che la durata del corso di formazione per il rappresentante della sicurezza per i lavoratori non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Se presenti nel settore o territorio di appartenenza, le attività formative vanno organizzate con il coinvolgimento degli organismi paritetici.

L'indicazione sembra deporre per una **non derogabilità alla durata minima dei periodi di formazione**, pur ribadendo la responsabilità della contrattazione collettiva su durata e contenuti specifici dei corsi.

Noi ci permettiamo di aggiungere che, in attuazione di quanto previsto al il comma 2, sempre dello stesso articolo 37, la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione dei lavoratori sono stati definiti mediante **accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato**, in data 21 dicembre 2011 (Rep. Atti n. 221/CSR – Pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2012).

LINK:

[Per consultare il testo dell'interpello n. 3/2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo dell'Accordo CSR del 2011, cliccare QUI.](#)

9. CORSI DI FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - BANDO INAIL 2022-2023 - Posticipato dal 3 al 7 luglio 2023 il termine per l'invio della domanda

Parte il **Bando formazione salute e sicurezza sul lavoro** per il 2022-2023 dell'**INAIL**, destinato a finanziare la realizzazione ed erogazione di corsi di formazione tematici a contenuto prevenzionale per i lavoratori.

L'INAIL ha stanziato **13.957.710 euro** ripartita in budget regionali o provinciali, per **sostenere economicamente i percorsi formativi per la prevenzione in materia di salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nell'intero territorio nazionale.**

I destinatari delle attività formative sono:

- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
- **rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale,**
- **rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo,**
- **responsabili dei servizi di prevenzione e protezione,**
- **lavoratori.**

Sul portale - nella sezione Accedi ai Servizi Online – i soggetti proponenti hanno a disposizione una **procedura informatica** che consente, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli avvisi pubblici regionali/provinciali.

La domanda, compilata e registrata esclusivamente in modalità telematica, deve essere inoltrata allo sportello informatico per l'acquisizione dell'ordine cronologico, secondo apposite istruzioni tecniche che sono pubblicate successivamente.

Posticipato dal 3 al 7 luglio 2023 il termine per l'invio della domanda.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per prendere visione dell'Avviso pubblico, cliccare QUI.](#)

10. DEBUTTO DEL R.E.N.T.Ri - Dal 15 giugno in vigore il regolamento del nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti

Con la pubblicazione del **Decreto 4 aprile 2023, n. 59 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio scorso, **a decorrere dal 15 giugno ha avuto avvio il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (R.E.N.T.RI)**, che, di fatto andrà a **sostituire il vecchio fallimentare "SISTRI"** (archiviato nel 2019).

Previsto dal **comma 3 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 2019, n. 12**, di conversione del [decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135](#) - che aveva confermato la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) **a decorrere dal 1° gennaio 2019** - il nuovo **Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (R.E.N.T.RI)**, sarà ugualmente gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e costituirà il nuovo modello di **gestione digitale per assolvere gli adempimenti delle scritture ambientali obbligatorie** per i produttori di rifiuti e di tutti i soggetti della filiera di gestione.

In attesa che vengano emanati i previsti decreti attuativi e, dal competente Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche gli opportuni chiarimenti e indirizzi operativi, abbiamo voluto fornire ai nostri lettori una scheda di lettura del decreto interministeriale n. 59 del 4 aprile 2023, che entrerà in vigore il prossimo 15 giugno, riservandoci di **fornire gli opportuni aggiornamenti non appena interverranno novità normative.**

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della scheda di lettura del D.I. n. 59/2023, a cura di Claudio Venturi, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato, cliccare QUI.](#)

11. MUD - Modello Unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2023 - Dichiarazione entro il 10 prossimo luglio

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2023, il **D.P.C.M. 3 febbraio 2023**, che approva il **Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per l'anno 2023**, che va a sostituire il modello allegato al D.P.C.M. del 17 dicembre 2021 e che sarà **utilizzato per le dichiarazioni riferite all'anno 2022**.

In base all'articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire **entro il giorno 10 luglio 2023** (considerato che il giorno 8 cade di sabato).

Si ricorda, infatti, che ai fini del calcolo del termine entro cui presentare una domanda o una denuncia, occorre contare i giorni partendo dal giorno successivo a quello dell'atto o dell'evento oggetto della pubblicità.

Se il **termine finale scade di sabato o di giorno festivo**, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo (si vedano: art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997; articolo 3, comma 2, D.P.R. n. 558/1999; INAIL, circolare n. 30 del 28 giugno 2023).

Con la pubblicazione del **Decreto 4 aprile 2023, n. 59 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio scorso, **a decorrere dal 15 giugno ha avuto avvio il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (R.E.N.T.RI)**, che, nel tempo, **comporterà l'automatica cancellazione del MUD**. Ma nel frattempo le imprese devono ancora farsi carico di questo adempimento.

Un approfondimento dell'argomento verrà pubblicato sul nostro canale Telegram, a cui facciamo rinvio.

LINK:

[Per la consultazione del modello e degli allegati, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per la consultazione le FAQ disponibili in materia di MUD, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per una Guida completa curata da Ecocerved, cliccare QUI.](#)

12. TRASPORTO RIFIUTI - In vigore le nuove modalità di dimostrazione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali - Attestato QR Code

A decorrere dal 15 giugno 2023 è in vigore ed è pienamente operativa la delibera n. 1/2023 relativa alle nuove modalità di dimostrazione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

Ricordiamo, infatti, che con **deliberazione n. 1 del 13 febbraio 2023**, il Comitato Nazionale Gestori Ambientali ha stabilito che l'iscrizione dell'impresa all'Albo dei gestori ambientali potrà essere dimostrata, a scelta dell'impresa, con lo specifico provvedimento cartaceo o, in alternativa, esibendo un apposito attestato - QR code, in formato cartaceo o digitale.

Dal 15 giugno 2023 le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali, accedendo alla propria area riservata sul sito web dell'Albo nazionale dei gestori ambientali possono **generare un**

attestato contenente un QRcode che identifica univocamente il soggetto iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali, il codice fiscale ed il numero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

Il QR Code riportato in tale documento conterrà gli estremi identificativi del soggetto iscritto cifrati in formato leggibile tramite l'apposita applicazione messa a disposizione per le pubbliche amministrazioni e gli organi di controllo.

Il documento potrà essere esibito agli enti di controllo e alle pubbliche amministrazioni in formato digitale (o in formato cartaceo) per dimostrare la propria iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

Il QR Code sarà, inoltre, disponibile anche tramite l'apposita applicazione che i soggetti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali potranno, eventualmente, utilizzare anche per consultare la propria situazione autorizzativa aggiornata.

Le pubbliche amministrazioni e gli organi di controllo che devono verificare l'iscrizione di un soggetto iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali potranno svolgere tale attività tramite l'apposita applicazione per dispositivi mobili basati sui principali sistemi operativi (Android, IOS): inquadrando il QR code identificativo in possesso del soggetto iscritto, sarà visualizzata la situazione autorizzativa aggiornata alla data dell'interrogazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sarà possibile consultare le seguenti informazioni:

- i dati identificativi dell'impresa;
- il numero iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
- le categorie di iscrizione e relativa validità;
- i veicoli e relativi codici dell'EER autorizzati;
- le pertinenti prescrizioni.

Per utilizzare l'apposita applicazione per dispositivi mobili, le pubbliche amministrazioni e gli organi di controllo devono registrarsi nel portale al fine di ottenere le credenziali di utilizzo della stessa.

LINK:

[Per consultare il testo della delibera n. 1/2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per le informazioni e le caratteristiche della nuova applicazione AGESTsmart, cliccare QUI.](#)

13. NOMINE NELLE AMMINISTRAZIONI STRAORDINARIE - Aperti i termini per la presentazione delle candidature - Iscrizione entro il prossimo 19 luglio

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, con un comunicato stampa del 28 giugno 2023, ha reso noto che è stato **pubblicato l'avviso che apre i termini per la presentazione delle candidature dei professionisti interessati a ricoprire gli incarichi di commissario giudiziale, commissario straordinario, presidente e membro dei comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.**

Pertanto, a decorrere dal 28 giugno 2023, è possibile registrarsi direttamente sull'apposita piattaforma, per le candidature a commissario giudiziale e commissario straordinario, **fino alle ore 23:59 del giorno 19 luglio 2023.**

A decorrere dalla stessa data, sarà inoltre possibile registrarsi **a presidente e componente esperto esterno ed interno dei comitati di sorveglianza.**

I candidati in possesso dei requisiti richiesti verranno **inseriti in un apposito elenco tenuto e aggiornato almeno ogni anno** mediante avviso pubblico, sulla base delle disposizioni previste dalla Direttiva dell'11 maggio 2023.

Il Ministero ricorda, infine, che i professionisti in precedenza iscritti all'elenco decadranno con la pubblicazione del presente invito. Pertanto, anche i soggetti che hanno già precedentemente presentato la propria candidatura **sono tenuti, se interessati ed in possesso dei requisiti, alla presentazione di una nuova domanda ai fini dell'inserimento nei relativi elenchi.**

LINK:

[Per consultare i bandi aperti e procedere alla registrazione, cliccare QUI.](#)

14. D.LGS. N. 36/2023 - AL VIA IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - Novità in materia di pagamento dell'imposta di bollo sui contratti - Emanato il provvedimento dell'Agenzia delle entrate e istituiti i codici tributo - Rimangono incertezze e profili da chiarire

Con l'entrata in vigore del **D.Lgs. n. 36/2023** (nuovo **Codice dei Contratti pubblici**), sono state revisionate le modalità di stipula dei contratti, nonché quelle relative alla determinazione dell'**imposta di bollo** che, **dal 1° luglio 2023**, sarà calcolata a scaglioni in proporzione all'importo massimo del contratto.

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici introduce, infatti, una **nuova imposta di bollo commisurata al valore del contratto e con natura sostitutiva dell'imposta dovuta** per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, apportando **significative novità** anche in materia di imposta di bollo sugli atti e negozi conclusi con le Pubbliche Amministrazioni, nel segno della semplificazione e del cambiamento circa obblighi, responsabilità, esenzioni, determinazione ed assolvimento dell'imposta.

14.1 La normativa precedente

Proprio le numerose peculiarità che caratterizzano i contratti pubblici e la relativa documentazione a questi connessa ha fatto emergere in più occasioni la necessità di richiedere opportuni chiarimenti all'Amministrazione finanziaria, al fine di individuare puntualmente il regime dell'imposta di bollo di volta in volta applicabile alle diverse casistiche che si sono presentate nella prassi operativa della Pubblica Amministrazione.

Con un recente intervento ([Risposta a Interpello n. 130 del 20 gennaio 2023](#)), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli **atti di esecuzione dei contratti di appalto pubblici** sono **documenti soggetti all'imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio**, sin dall'origine, ai sensi di quanto previsto dalla Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 642/1972.

Vi rientravano, in particolare:

- i verbali di avvio dell'esecuzione del contratto (art. 19 del D.M. 49/2018);
- il verbale di sospensione e ripresa dell'esecuzione del contratto (art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e art. 23 del D.M. 49/2018);
- i certificati di ultimazione delle prestazioni (art. 25 del D.M. 49/2018) e di verifica di conformità (art. 102 del D.Lgs. 50/2016);
- i verbali di avvio dell'esecuzione del contratto;
- il verbale di sospensione e ripresa dell'esecuzione del contratto;
- le scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti;
- gli atti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta.

Per i contratti d'appalto pubblici **conclusi in modalità digitale e registrati mediante procedure telematiche**, l'imposta di bollo si applica, nella **misura forfettaria di 45,00 euro**, a prescindere dalle dimensioni del documento (art.1, comma 1-bis1, n. 4, Allegato A della Tariffa, Parte prima, al D.P.R. 642/1972).

Come chiarito nel passato dall'Amministrazione finanziaria nella Risoluzione ministeriale n. 194/E/2008, l'importo forfettario dell'imposta di bollo si riferisce all'atto principale e a quelli, da esso dipendenti,

finalizzati all'espletamento dei necessari adempimenti nei rispettivi pubblici registri (ad esempio: copia per la trascrizione e la registrazione, nota di trascrizione e iscrizione).

In linea generale, infatti, l'Agenda delle Entrate nella medesima R.M. 194/E/2008 aveva chiarito che, anche in presenza di registrazione telematica, **devono essere autonomamente assoggettati all'imposta i documenti, allegati all'atto principale**, per i quali l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine.

La R.M. 194/E/1998 si riferiva espressamente ad alcuni allegati, ossia "agli altri atti o documenti rilasciati o ricevuti da pubblici ufficiali o pubbliche autorità che per loro natura siano soggetti all'imposta fin dall'origine (ad esempio le procure, autorizzazioni, certificati di destinazione urbanistica, ecc...)". Pertanto, dai citati chiarimenti ministeriali, erano da assoggettare all'imposta di bollo in modo autonomo (ovvero oltre ai 45 euro forfettari), nella misura di 16 euro per ogni foglio, il capitolato speciale, l'elenco dei prezzi unitari ed il cronoprogramma, se allegati al contratto d'appalto.

Rimaste sempre aperte le problematiche interpretative in merito alla funzione degli allegati (se parte integrante, o meno, del contratto) ed il loro assoggettamento al bollo sin dall'origine, o in caso d'uso.

14.2. La normativa dettata dal nuovo Codice degli appalti (art. 18 e Tabella di cui all'Allegato I.4)

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo **Codice dei Contratti pubblici**), sono state revisionate sia le **modalità di stipula dei contratti**, che quelle relative alla **determinazione dell'imposta di bollo**.

Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. n. 82/2005, **in forma pubblica amministrativa** a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con **atto pubblico notarile informatico** oppure **mediante scrittura privata**.

In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del 23 luglio 2014.

I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto (art. 18, comma 1).

Per i contratti che verranno stipulati, **a decorrere dal 1° luglio 2023**, in base a quanto disposto dal comma 10, dell'articolo 18, del D.Lgs. n. 36/2023, le regole per l'assolvimento dell'imposta di bollo, rispetto agli altri contratti digitali o analogici soggetti all'imposta, **sono totalmente nuove e notevolmente semplificate**.

Le stesse introducono cambiamenti radicali circa obblighi e responsabilità, casistiche di esenzione, determinazione e modalità di assolvimento dell'imposta applicabile.

Il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore dovrà assolvere al momento della stipula del contratto:

- a) sarà **una tantum** e
- b) sarà **di importo stabilito in proporzione al valore dell'appalto**.

Le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice sono fissate nella **Tabella di cui all'Allegato I.4**.

Tale tabella rimarrà in vigore fino a quando non verrà emanato un corrispondente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che la sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

L'imposta è determinata sulla base di **scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto**, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti.

Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.

Il pagamento dell'imposta **ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo** dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, **fatta eccezione per le fatture, note e simili** di cui all'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972, per le quali è prevista l'imposta di euro 2,00 nel caso l'importo superi 77,47 euro.

Viene inoltre previsto che **la Stazione appaltante non è più solidalmente responsabile del versamento dell'imposta medesima**, fermo restando l'obbligo di verifica del suo effettivo versamento (qualora sia dovuto) da parte dell'appaltatore (che rimane, quindi, il solo soggetto passivo).

Tabella A - Valori dell'imposta di bollo

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000	esente
≥ 40.000 < 150.000	40
≥ 150.000 < 1000000	120
≥ 1.000.000 < 5.000.000	250
≥ 5.000.000 < 25.000.000	500
≥ 25.000.000	1.000

La nuova determinazione dell'imposta, in funzione del valore del contratto e non in base alla dimensione dello stesso, **eliminerà le attuali problematiche interpretative in merito alla funzione degli allegati** (se parte integrante, o meno, del contratto) ed il loro assoggettamento al bollo sin dall'origine, o in caso d'uso.

Un'ulteriore evidente semplificazione deriverà dalla **natura sostitutiva della nuova imposta "forfettizzata"**, rispetto alla misura del bollo attualmente applicata in maniera notevolmente diversificata ai vari documenti, disegni e atti prodotti in fase di esecuzione dell'appalto.

Senza contare che la nuova disciplina avrà l'ulteriore pregio di **uniformare il prelievo su tutto il territorio nazionale**, evitando i comportamenti disomogenei delle Stazioni appaltanti, che oggi richiedono spesso, sui medesimi documenti, l'assolvimento dell'imposta con misure molto differenti tra loro.

14.3. Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate - Istituiti i codice tributo

Previsto dall'articolo 18, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'articolo 3 dell'allegato I.4 al Codice dei contratti pubblici, in data 28 giugno 2023 è stato emanato il **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, Prot. n. 240013/2023**.

Con il provvedimento vengono **individuata le modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto**.

Per i **procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023**, l'imposta di bollo dovrà essere versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello **"F24 Versamenti con elementi identificativi"** (F24 ELIDE).

Il modello di versamento deve contenere l'indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG) o, in sua mancanza, di altro identificativo univoco del contratto.

Il provvedimento, al punto 3, prevede, inoltre, che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate **possono essere definite ulteriori modalità di versamento dell'imposta di bollo** dovuta per i contratti pubblici, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (pagoPA).

Le modalità di versamento delineate dal presente provvedimento - si legge nelle motivazioni - sono in linea con gli obiettivi di piena digitalizzazione del procurement e di riduzione degli oneri gestionali e di conservazione documentale e con lo sviluppo in corso di nuove soluzioni di integrazione e semplificazione degli adempimenti per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, connessi al pagamento delle imposte.

Al contempo, la stessa Agenzia delle entrate ha emanato la **risoluzione n. 37/E del 28 giugno 2023**, con la quale ha **istituito i codici tributo** da utilizzare per il versamento e fornite le relative istruzioni. Per consentire il versamento da parte dell'appaltatore delle somme dovute ai sensi del citato articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tramite il modello di versamento "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), sono istituiti i seguenti codici tributo:

- "1573" denominato "Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36";
- "1574" denominato "Imposta di bollo sui contratti - SANZIONE - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36";
- "1575" denominato "Imposta di bollo sui contratti - INTERESSI - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36".

Inoltre, per consentire la corretta identificazione nel modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" del soggetto controparte del contratto, si istituisce il seguente codice identificativo:

- "40" denominato "**stazione appaltante**".

14.4. Profili da chiarire

Rimangono, tuttavia, alcuni **profili d'incertezza applicativa** che necessitavano di precise indicazioni, che sarebbe stato opportuno fornire prima che la nuova imposta diventasse efficace, ma che sicuramente arriveranno non appena verranno evidenziate nella pratica quotidiana.

All'articolo 1, comma 2, dell'Allegato I.4 si stabilisce che "***L'imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto***".

In questo caso, sarebbe opportuno chiarire cosa s'intenda per "***importo massimo del contratto***" sul quale viene determinata la nuova imposta di bollo e, nello specifico, se tale ammontare comprenda, o meno, l'IVA da applicare sul corrispettivo d'appalto.

Sul punto, si ritiene che, nell'importo massimo del contratto, **non debba rientrare anche l'IVA**, in ragione del fatto che, altrimenti, l'imposta di bollo si andrebbe ad applicare su un'altra imposta e non solo sul valore dell'affidamento, come dovrebbe essere.

Ulteriore questione da chiarire è quella relativa alla **natura sostitutiva dichiarata dell'imposta di bollo** e, in particolare, alla definizione dei comportamenti da adottare **per le procedure che sono state avviate prima della data di efficacia delle nuove regole**.

Dal momento che l'appaltatore assolve l'imposta una tantum alla stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso e l'articolo 2 dell'allegato I.4 al Codice dei contratti pubblici prevede che il pagamento dell'imposta sulla fascia dello scaglione corrispondente al valore del contratto **ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto**, fatta eccezione per le fatture, note e simili per l'addebito del corrispettivo, **dovranno essere definiti i comportamenti da tenere per le procedure che sono iniziate prima della data di efficacia delle nuove regole**.

Infatti è presumibile che una procedura di gara che inizia nel corso del mese di giugno possa concludersi con l'aggiudicazione successivamente al 1° luglio 2023: in questo caso l'affidamento si realizza successivamente alla suddetta data di efficacia, ma nel frattempo l'aggiudicatario (oltre agli altri concorrenti) avrà pagato l'imposta sull'istanza di partecipazione e sulla documentazione prodotta provocando un fenomeno di doppia imposizione.

Quindi dovrà essere chiarito come effettivamente operi la dichiarata natura sostitutiva dell'imposta di bollo, non tanto per gli atti di esecuzione dell'appalto a decorrere dalla sottoscrizione del contratto o comunque dall'efficacia dell'affidamento, **quanto per i documenti riguardanti la procedura di selezione**.

Allo stesso modo si dovrà chiarire come si debbano regolare coloro che intendono partecipare ad una procedura selettiva del Codice dei contratti pubblici e dovendo produrre documentazione in regola con l'imposta di bollo non possano nella fase iniziale sapere se potranno poi beneficiare dell'agevolazione non conoscendo ovviamente gli esiti della procedura di affidamento.

Non si può escludere che la semplificazione e l'agevolazione, nella fase introduttiva del procedimento di gara o di affidamento diretto, **trovi applicabilità sostanziale unicamente in riferimento ai contratti che sono di valore inferiore a 40mila euro** che risultano esenti e che pertanto dovrebbero

vedere di fatto esonerati dall'onere dell'assolvimento dell'imposta di bollo gli appaltatori o comunque gli aspiranti ad ottenere gli affidamenti in via generalizzata.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento n. 240013/2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della risoluzione n. 37/E/2023, cliccare QUI.](#)

15. TABACCAI - Torna l'obbligo di accettare pagamenti con il POS per la vendita di generi di monopolio, di valori postali e di valori bollati

L'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, con una **determinazione del 26 giugno 2023, Prot. 355282/RU**, revoca quanto previsto dalla precedente determinazione n. 484555/RU del 24 ottobre 2022, che escludeva l'obbligo dei pagamenti elettronici per i tabaccai in relazione alle vendite di sigari e sigarette, francobolli e bolli, ex art. 15, commi 4 e 4-bis, del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dall'art. 18, comma 01 e comma 1, del Decreto-Legge n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79.

In poche parole, **i tabaccai - a decorrere dal 26 giugno 2023 - non potranno più rifiutare i pagamenti elettronici per sigarette, prodotti soggetti a monopolio, valori bollati e postali.**

L'esonero dall'obbligo introdotto lo scorso ottobre era arrivato dopo aver ascoltato le voci dei tabaccai che già dall'introduzione dell'obbligo asserivano che il basso margine di guadagno sui prodotti in questione è incompatibile con i costi connessi all'accettazione della moneta elettronica.

Stando a quanto si legge nella nuova Determinazione Direttoriale del 26 giugno 2023, invece, "*occorre rivalutare la questione in relazione alle condizioni ad oggi offerte dagli intermediari bancari e finanziari per l'erogazione del servizio*".

L'Agenzia delle Dogane ha riscontrato "*che risultano sul mercato variegate offerte del servizio POS, tra le quali tariffe flat, indipendenti dal numero di transazioni effettuate, e tariffe che prevedono il rimborso delle commissioni per i micro-pagamenti inferiori a 10 Euro*", soluzioni che "*permettono di superare la criticità a suo tempo rappresentata dagli operatori*".

Sono queste dunque le considerazioni che hanno portato il nuovo Direttore dell'ADM, Roberto Alesse, a revocare l'esonero per i tabaccaio dall'utilizzo del POS per sigarette e valori bollati.

Ricordiamo che l'obbligo per gli esercenti di accettare i pagamenti con POS è in vigore dal 2013, ma le sanzioni per chi rifiuta i pagamenti elettronici sono scattate solo dal 30 giugno 2022. A decorrere da tale data, l'esercente che non si adegua va incontro a una **doppia sanzione**:

- **multa di 30 euro** per ogni pagamento negato,
- **aumentata del 4 per cento** del valore della transazione negata.

Esiste un solo caso in cui non si applica l'obbligo di pagamento con il POS, ovvero quello di **oggettiva impossibilità tecnica**. In poche parole, l'esercente in grado di dimostrare un momentaneo malfunzionamento del POS (es, mancanza di linea) non è passibile di sanzione.

Per evitare che il momentaneo malfunzionamento possa essere usato come scusa ripetuta, i clienti che si vedono negata una transazione con carta possono **segnalare l'esercente all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza**, che provvederanno a effettuare adeguati controlli.

LINK:

[Per consultare il testo della determinazione n. 355282/RU/2023, cliccare QUI.](#)

16. GIORNALISTI - Disponibile nuovo servizio telematico per l'invio all'INAIL delle denunce di infortunio

Con **circolare n. 24 del 6 giugno** l'INAIL rende noto che, per la gestione degli **infortuni dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato**

di natura giornalistica, è stato rilasciato un nuovo servizio applicativo finalizzato a rendere più agevole l'attività di compilazione e di invio all'INAIL delle denunce di infortunio, garantendo nel contempo una tempestiva gestione delle fasi di lavorazione e di definizione delle richieste di indennizzo.

Il servizio è dedicato alla gestione delle denunce relative ai **solli infortuni verificatisi nel periodo 1° luglio 2022 - 31 dicembre 2023**, per i quali è anche prevista, a guarigione avvenuta, la trasmissione telematica della documentazione sanitaria attestante il presumibile grado di invalidità permanente ai fini dell'eventuale indennizzo.

Il servizio sostituisce il modulo cartaceo.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per prendere visione del testo della circolare INAIL n. 24/2023 e del manuale utente, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al servizio, cliccare QUI.](#)

17. ASSUNZIONI AGEVOLATE DI GIOVANI UNDER 36 E DONNE - Sgravi contributivi fino a dicembre 2023 autorizzati dall'Europa

L'**assunzione** entro il **31 dicembre 2023** di un lavoratore **di** età inferiore a **36** anni consente al datore **di** lavoro **di** usufruire **di** uno **sgravio contributivo** totale per la durata **di 36** mesi o 48 mesi se la sede **di** lavoro si trova **in** una delle regioni svantaggiate del Mezzogiorno.

L'articolo 1, comma 297, della L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha, infatti, prorogato quanto già previsto con Legge n. 178/2020 anche per l'anno 2023, innalzando inoltre a 8.000 euro l'importo massimo annuo di contribuzione soggetta all'esonero.

Con un comunicato stampa del 19 giugno scorso, la Commissione europea ha reso noto di aver approvato le agevolazioni contributive in favore dei datori di lavoro che assumono stabilmente giovani di età inferiore a 36 anni e donne svantaggiate.

Per essere ammissibili, i datori di lavoro privati devono aver assunto lavoratori **nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023.**

Spetterà all'INPS, nei prossimi giorni, dettare le istruzioni applicative per l'applicazione degli esoneri e per il recupero degli importi arretrati versati dalle aziende già da luglio dello scorso anno.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa della Commissione europea, cliccare QUI.](#)

18. ONLINE LA "GUIDA ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

È online la **nuova edizione della Guida sui principali aspetti da osservare per la piena attuazione del Regolamento (UE) 2016/679.**

In occasione dei cinque anni dalla piena applicazione del GDPR, il Garante privacy lancia una nuova edizione della "**Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali**".

Dalla liceità del trattamento all'informativa, dai diritti degli interessati al titolare del trattamento, fino alla responsabilizzazione del titolare e all'approccio basato sul rischio, la Guida intende offrire una panoramica sui principali aspetti che imprese e soggetti pubblici devono tenere presenti per dare piena applicazione al Regolamento europeo in materia di protezione dati (GDPR).

La pubblicazione contiene raccomandazioni e riferimenti alle Linee guida europee, oltre che rimandi, ove opportuno o necessario, alla legislazione nazionale (in particolare, riguardo ai trattamenti per finalità di interesse pubblico o in ottemperanza a obblighi di legge).

LINK:

[Per consultare il testo della Guida, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del Regolamento \(UE\) 2016/679, cliccare QUI.](#)

19. AL VIA LA RETE NAZIONALE DEI "BOSCHI VETUSTI"

L'Italia è la prima Nazione in Europa a dare il via alla **Rete nazionale dei «boschi vetusti»**. E' stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2023, il [decreto 5 aprile 2023](#), con cui viene istituita la **Rete nazionale dei «boschi vetusti»**, nella quale sono inserite le aree identificate ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera s-bis) del Testo unico delle foreste e delle filiere forestali dalle regioni, sulla base delle caratteristiche indicate dalle Linee guida di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2021, n. 608943.

L'articolo 3, comma 2, lettera s-bis) - introdotta dall'articolo 4, comma 4-quater del D.L. n. 111/2019, convertito dalla L. n. 141/2019 - del D.Lgs. n. 34/2018 (TUFF) definisce, per la prima volta in una norma dell'ordinamento italiano, cosa si debba intendere per "**bosco vetusto**" e precisamente: "**superficie boscata costituita da specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, con una biodiversità caratteristica conseguente all'assenza di disturbi per almeno 60 anni e con la presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione ed alla senescenza spontanee**".

Successivamente, emanato in attuazione dell'articolo 7, comma 13-bis dello stesso TUFF, sono state emanate le Linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti, approvate con il [decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2021, n. 608943](#).

Nella Rete nazionale dei «boschi vetusti» è istituita, altresì, una **sezione speciale** nella quale sono inserite le foreste che UNESCO ha riconosciuto come «antiche faggete primordiali dei Carpazi e in altre regioni d'Europa».

L'Italia è la prima Nazione in Europa a dare il via alla Rete, che viene considerato un innovativo strumento per la valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi forestali, previsto dal Testo Unico delle foreste, e che ha ottenuto il via libera dal Tavolo di concertazione permanente del settore forestale.

In Italia sono stati **censiti 166 boschi vetusti**, per una superficie complessiva di oltre 4.000 ettari.

LINK:

[Per consultare tutta la normativa in materia di foreste e filiere forestali \(TUFF\), cliccare QUI.](#)

20. MODELLI STANDARD STATUTI RETI TERZO SETTORE - Il Ministero pubblica i primi sei decreti con i relativi modelli standard di statuto

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato, ai sensi dell'art. 47 comma 5 del D.Lgs. n. 17/2017 (Codice del Terzo settore – CTS), **i decreti direttoriali di approvazione dei modelli standard di statuto predisposti dalle Reti associative, in particolare di associazioni di promozione sociale di seguito elencate, a uso degli enti a esse aderenti:**

- **AICS - Associazione Italiana Cultura e Sport**
 1. Decreto direttoriale 104 del 7 giugno 2023 di approvazione
 2. Modello standard di statuto per associazioni di promozione sociale proposto dalla **rete associativa AICS - Associazione Italiana Cultura e Sport**.
- **CSI - Centro Sportivo Italiano**
 1. Decreto direttoriale 106 del 12 giugno 2023 di approvazione
 2. Modello standard di statuto per associazioni di promozione sociale proposto dalla **rete associativa CSI - Centro Sportivo Italiano**.
- **Unpli - Unione Nazionale Pro Loco d'Italia APS**
 1. Decreto direttoriale 108 del 15 giugno 2023 di approvazione

2. Modello standard di statuto per associazioni di promozione sociale proposto dalla **rete associativa Unpli - Unione Nazionale Pro Loco d'Italia APS.**
- **ASI - Associazioni Sportive Sociali Italiane APS**
 1. Decreto direttoriale n. 111 del 20 giugno 2023 di approvazione
 2. Modello standard di statuto per associazioni di promozione sociale proposto dalla **rete associativa ASI – Associazioni Sportive Sociali Italiane.**
- **ANCeSCAO APS - Associazione Nazionale Centri Sociali Comitati Anziani e Orti APS**
 1. Decreto direttoriale n. 114 del 22 giugno 2023 di approvazione
 2. Modello standard di statuto per associazioni di promozione sociale proposto dalla **rete associativa ANCeSCAO APS - Associazione Nazionale Centri Sociali Comitati Anziani e Orti APS.**
- **CSEN APS – Centro Sportivo Educativo Nazionale APS**
 1. Decreto direttoriale n. 115 del 22 giugno 2023 di approvazione
 2. Modello standard di statuto per associazioni di promozione sociale proposto dalla **rete associativa CSEN APS - Centro Sportivo Educativo Nazionale APS.**

Ricordiamo che con [Avviso pubblico n 34/5549 del 2 maggio 2023](#) della Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese, **indirizzato alle reti associative** iscritte nella sezione e) del RUNTS, sono state fornite le **indicazioni per la presentazione dei modelli standard di statuto** da esse predisposti, **ai fini della approvazione ministeriale.**

L'utilizzo di statuti conformi ai modelli standard approvati, da parte degli enti aderenti alle reti, consente a questi ultimi di beneficiare di termini procedurali ridotti per l'iscrizione al RUNTS, in quanto l'ufficio del RUNTS competente per territorio deve soltanto verificare la regolarità formale della documentazione presentata, procedendo poi entro 30 giorni a iscrivere l'ente nel RUNTS.

Le istanze di approvazione dei modelli standard, compilate utilizzando l'apposita modulistica, devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale della rete associativa e corredate del modello standard di statuto che si intende sottoporre all'approvazione ministeriale.

Le stesse devono quindi essere trasmesse - esclusivamente tramite PEC - al seguente indirizzo: dgterzosettore.div2@pec.lavoro.gov.it.

LINK:

[Per consultare il testo dei sei decreti e scaricare i rispettivi modelli di statuto standard, cliccare QUI](#)

21. CINQUE PER MILLE 2022 - Pubblicato l'elenco complessivo dei beneficiari e l'elenco aggiornato ammessi ed esclusi per categoria

Pubblicati sul sito dell'**Agenzia delle entrate** gli elenchi per la destinazione del 5 per mille 2022 con i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti in dichiarazione.

L'elenco degli ammessi comprende in totale **71.674 enti**, suddivisi per categoria:

- in cima alla classifica si trovano gli Enti del Terzo Settore e ONLUS (50.301)
- a seguire le Associazioni sportive dilettantistiche (12.751)
- gli enti impegnati nella ricerca scientifica (427)
- quelli che operano nel settore della sanità (105)
- gli enti dei beni culturali e paesaggistici (160)
- e gli Enti gestori delle aree protette (24).

Nell'elenco figurano **anche 7.906 Comuni**, a cui sono destinati oltre 16milioni di euro.

Da precisare che nella categoria degli Enti del Terzo Settore e ONLUS sono compresi sia gli enti iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sia le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'Anagrafe delle ONLUS, gestita dall'Agenzia delle Entrate, accreditati al contributo.

LINK:

[Per accedere agli elenchi, cliccare QUI.](#)

22. IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE - Recupero dei versamenti in eccesso mediante apposita istanza

Per quanto attiene alle modalità di **recupero dell'imposta di bollo virtuale**, corrisposta da una società **per l'annualità 2021**, gli importi versati possono essere chiesti a rimborso **mediante apposita istanza**, da presentarsi **entro il termine di decadenza di tre anni** a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ai sensi dell'articolo 37 del D.P.R. n. 642/1972.

Tale imposta, invece, **non può essere compensata** con i versamenti dell'imposta di bollo da effettuare nell'annualità successiva (nel 2022).

In assenza di una previsione normativa specifica, la disciplina della **dichiarazione integrativa "a favore"** non può trovare applicazione ai fini dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale.

Il chiarimento è stato fornito dall'Agenzia Entrate nella **Risposta ad interpello n. 350 del 19 giugno 2023** con il quale si chiedeva come operare al fine di recuperare la maggiore imposta erroneamente indicata nella dichiarazione presentata con riferimento all'annualità 2021 e, in particolare:

- a) se fosse possibile presentare - oltre il termine di scadenza ordinario, ma prima del termine di decadenza dell'azione di accertamento - una **dichiarazione integrativa** (rectius sostitutiva), con cui si rettifica "a favore" l'originaria dichiarazione;
- b) se la dichiarazione integrativa potesse costituire un documento idoneo per consentire all'Ufficio di procedere alla riliquidazione dell'imposta dovuta, riconoscendo alla Società il diritto alla compensazione del credito con il proprio debito di successiva formazione o, in subordine, per consentire all'Ufficio di rimborsare alla Società il credito spettante.

Ricorda l'Agenzia che la disciplina della **dichiarazione integrativa a "favore"**, contenuta negli artt. 2, comma 8, e 8, comma 6-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, nella formulazione vigente a seguito dell'emanazione dell'articolo 5, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 è infatti applicabile, esclusivamente, alle dichiarazioni presentate ai fini:

- delle imposte sui redditi,
- dell'imposta regionale sulle attività produttive,
- dei sostituti d'imposta e
- dell'imposta sul valore aggiunto.

La predetta elencazione riveste carattere tassativo. Ne deriva che, in assenza di una previsione normativa specifica, la disciplina della dichiarazione integrativa a favore **non può trovare applicazione ai fini dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale.**

L'Agenzia ricorda, inoltre, che le previsioni recate dall'articolo 15, comma 6, e 15-bis del d.P.R. n. 642/1972 richiamate dall'Istante, sono volte a disciplinare specifiche ipotesi (credito risultante dalla dichiarazione annuale e versamento dell'acconto dell'imposta di bollo) in cui l'imposta versata può essere scomputata dai versamenti dell'imposta di bollo da effettuare e, pertanto, **la loro applicazione non può essere estesa, in via interpretativa, a fattispecie differenti, come quella oggetto di esame nel presente interpello.**

LINK:

[Per maggiori dettagli e per prendere visione della risposta a interpello n. 35/2023, cliccare QUI.](#)

23. BONUS PER ADEGUARE I MISURATORI FISCALI - Definite le regole per accedere all'agevolazione

Via libera al credito d'imposta per gli esercenti che adattano alle nuove regole i registratori telematici utilizzati per memorizzare e trasmettere al Fisco i dati dei corrispettivi giornalieri.

Con il **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 giugno 2023, Prot. n. 231943/2023**, sono definite le istruzioni per accedere al bonus pari al 100% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 50 euro per ogni misuratore fiscale destinato per chi "aggiorna" i registratori di cassa telematici.

Il bonus è utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'adeguamento degli strumenti mediante i

quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Il provvedimento è in linea con la nuova modalità di **partecipazione alla lotteria degli scontrini** prevista dall'articolo 18, comma 4-*bis*, del D.L. n. 36/2022, convertito dalla L. n. 79/2022, a seguito della quale il recente **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 gennaio 2023, Prot. n. 15943/2023** ha adeguato il processo di riconoscimento della conformità dei Registratori telematici.

Tra i mezzi di pagamento tracciabili rientrano le carte di debito, di credito e prepagate, i bonifici bancari o postali e tutti gli altri strumenti previsti dal provvedimento del 4 aprile 2018.

A partire dal primo gennaio 2021 - ricorda l'Agenzia - le operazioni di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere effettuate tramite registratore telematico oppure tramite la procedura web denominata "documento commerciale online" presente nel portale "Fatture e corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate.

Per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per l'adeguamento dei registratori di cassa, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, con [risoluzione n. 35/E del 26 giugno 2023](#) l'Agenzia ha istituito il **codice tributo 7032**.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo del provvedimento 231943/2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sui registratori telematici e la trasmissione dei corrispettivi dall'area tematica "Fatture elettroniche e Corrispettivi telematici" sul sito dell'Agenzia delle Entrate, cliccare QUI.](#)

24. DIPENDENTI PUBBLICI - Il differimento del TFS è incompatibile con la Costituzione

Il differimento della corresponsione dei trattamenti di fine servizio (T.F.S.) spettanti ai dipendenti pubblici cessati dall'impiego per raggiunti limiti di età o di servizio **contrasta con il principio costituzionale della giusta retribuzione**, di cui tali prestazioni costituiscono una componente; principio che si sostanzia non solo nella congruità dell'ammontare corrisposto, ma anche nella tempestività della erogazione.

Ad affermarlo è la Corte Costituzionale con la **sentenza n.130 del 19 - 23 giugno 2023** (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Speciale n. 26 del 28 giugno 2023) con cui sono state **dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale delle norme che prevedono rispettivamente il differimento e la rateizzazione delle prestazioni**.

Le indennità di fine servizio - ha spiegato la Corte - costituiscono una componente del compenso conquistato attraverso la prestazione dell'attività lavorativa e sono volte a sopperire alle peculiari esigenze del lavoratore in una particolare e più vulnerabile stagione dell'esistenza umana.

Il trattamento in esame, infatti, viene corrisposto nel momento della cessazione dall'impiego al preciso fine di agevolare il dipendente nel far fronte alle difficoltà economiche che possono insorgere con il venir meno della retribuzione.

Da qui la **necessità di un intervento riformatore prioritario**, *"che contemperi l'indifferibilità della reductio ad legitimitatem con la necessità di inscrivere la spesa da essa comportata in un organico disegno finanziario che tenga conto anche degli impegni assunti nell'ambito della precedente programmazione economico-finanziaria"*.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa della Corte Costituzionale e per consultare il testo della sentenza n. 130/2023, cliccare QUI.](#)

25. REVISORI LEGALI - Transito della propria PEC in INAD - Le indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato

Con un comunicato del 26 giugno scorso, la Ragioneria Generale dello Stato ha reso noto che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6- quater, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 – CAD **anche gli indirizzi PEC dei revisori legali** presenti nel Registro e comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze ad INI-PEC verranno resi disponibili partire **dal 6 giugno 2023 anche su INAD** – Indice nazionale dei domicili digitali, in qualità di domicili digitali di persone fisiche e destinati alle comunicazioni aventi valore legale con la pubblica amministrazione.

Qualora i revisori iscritti volessero eleggere un domicilio digitale su INAD diverso da quello comunicato al Ministero e trasmesso ad INI – PEC, potranno modificare il proprio domicilio presente su INAD, in qualità di persone fisiche entro il 6 luglio 2023 accedendo al sito dedicato.

Successivamente, **a partire dal 6 luglio 2023, tutti i domicili eletti o eventualmente modificati, verranno automaticamente pubblicati su INAD e resi disponibili per la consultazione pubblica.**

Resta salva la possibilità da parte del revisore legale presente in INI-PEC di poter modificare il proprio domicilio presente in INAD accendendo al sito anche dopo il 6 luglio avvalendosi delle funzioni presenti all'interno del portalededicato.

LINK:

[Per accedere al comunicato, cliccare QUI.](#)

26. AVVOCATI - Transito della propria PEC in INAD - Chiarimenti dal CNF

Anche il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ricorda agli Avvocati che è **stato attivato l'Indice nazionale dei domicili digitali (INAD)** delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel Registro delle Imprese, istituito dall'art. 6-*quater* del Codice dell'Amministrazione Digitale, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

I domicili digitali dell'INAD sono **indirizzi elettronici "eletti", validi dunque per tutte le comunicazioni elettroniche aventi valore legale.**

Facendo ordine dell'attuale contesto, il CNF indica quali sono gli elenchi pubblici per il reperimento di indirizzi di domicilio digitale ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale:

1. **INIPEC** - indice nazionale della posta elettronica certificata previsto dall'art. 6- bis CAD;
2. **INAD** - indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese, previsto dall'art. 6-*quater* CAD;
3. **ANPR** - anagrafe nazionale della popolazione residente, prevista dall'art. 62 CAD;
4. **Registro PP.AA** - Elenco delle PEC delle Amministrazioni Pubbliche (ex art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i) formato dal Ministero della giustizia e consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni esecuzioni e protesti, e dagli avvocati, previsto dall'art. 16, comma 12, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221;
5. **Registro Imprese** - registro dei domicili digitali delle imprese, previsto dall'art. 16, comma 6, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2;
6. **ReGIndE** - registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia, contenente i dati identificativi nonché l'indirizzo di PEC dei:
 - a. **soggetti appartenenti ad un ente pubblico** che svolgano uno specifico ruolo nell'ambito di procedimenti (ad esempio avvocati e funzionari dell'INPS e dell'Avvocatura dello Stato, avvocati e funzionari delle PP.AA.);
 - b. **professionisti iscritti in albi ed elenchi** istituiti con legge (ad esempio Consiglio dell'ordine degli avvocati o Consiglio nazionale del notariato);
 - c. **professionisti non iscritti** ad alcun albo professionale ma nominati dal giudice come consulenti tecnici d'ufficio o, più in generale, ausiliari del giudice o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato al Ministero della giustizia l'albo previsto dall'art. 7 del ("Regolamento") D.M. del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla L. 22 febbraio 2010 n.24 e s.m.i.;

7. **IPA**- indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, previsto dall'art. 6-ter CAD (utilizzabile per l'invio di comunicazioni elettroniche aventi valore legale "in caso di mancata comunicazione" dell'indirizzo di posta elettronica certificata delle amministrazioni pubbliche al Registro PP. AA., ove risultino indicati per la stessa amministrazione più domicili digitali), la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario».

Il CNF precisa dunque che «**nell'INAD, per gli Avvocati, l'indirizzo PEC professionale presente nel Registro INIPEC** (Indice nazionale della posta elettronica certificata, previsto dall'art. 6-bis del CAD) **sarà automaticamente inserito** (per importazione), quale domicilio digitale personale predefinito degli Avvocati, salva la facoltà di eleggerne uno differente quale domicilio digitale delle persone fisiche».

LINK:

[Per accedere al comunicato del CNF, cliccare QUI.](#)

27. ACCESSO DATI SUI BENI DA PIGNORARE - Firmata intesa tra l'Agenzia delle Entrate e il Ministero della Giustizia

Siglata dal Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, la **convenzione per l'accesso alle banche dati, da parte degli ufficiali giudiziari**, finalizzato alla ricerca telematica dei beni da pignorare in seguito alla richiesta di un creditore o da sottoporre a procedura concorsuale su richiesta del curatore.

L'accordo disciplina i rapporti tra le parti per regolare i compiti degli ufficiali giudiziari, tenuti ad acquisire le informazioni necessarie per poter procedere all'esecuzione.

L'accordo, che ha ottenuta l'approvazione del Garante *privacy* e sarà **valido per 5 anni**, regola l'accesso alle informazioni contenute nelle banche dati dell'Agenzia delle entrate in conformità ai principi stabiliti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati e dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Le informazioni riguardano, oltre ai beni, anche i rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro.

Il servizio, inoltre, potrà essere utilizzato anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui.

Si tratta, in particolare, dell'accesso:

- **alle dichiarazioni dei redditi e certificazione unica,**
- **agli atti del registro,**
- **all'Archivio dei rapporti finanziari.**

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa congiunto, cliccare QUI.](#)

28. LA MAPPA DEI MESTIERI ARTIGIANALI IN ITALIA DEGLI ULTIMI CINQUE ANNI - Numeri e tendenze dal report di Unioncamere e Infocamere

Aumentano estetisti, muratori e tassisti; in calo trasportatori, elettricisti e parrucchieri e barbieri.

Secondo un'analisi condotta da **InfoCamere e Unioncamere, negli ultimi 5 anni le attività in maggiore espansione sono quelle legate alla cura della persona**, alla manutenzione della casa, alla mobilità, ma anche alla cura del verde.

In termini assoluti, il mestiere che ha fatto segnare l'espansione più consistente (8.802 imprese in più negli ultimi cinque anni) è quello degli **estetisti**, in cui sono inclusi i tatuatori e *nail shop*.

A seguire troviamo i **muratori** (+3.451), i **tassisti** (+2.339), i **serramentisti** (+2.234) e i **giardinieri** (+1.934).

I cinque anni a cavallo delle tre emergenze globali che hanno segnato il panorama della nostra economia (pandemia, crisi energetica e irruzione del conflitto russo-ucraino), hanno inciso sui mestieri artigiani anche in negativo, riducendo il perimetro numerico di alcune attività.

I più colpiti sono stati i **piccoli trasportatori**, diminuiti di 10.784 unità.

A grande distanza seguono gli **elettricisti** (-4.281), i **parrucchieri e barbieri** (-4.056) e i **falegnami** (-3.503).

La variazione percentuale più significativa è quella delle **imprese di lavanderia** (diminuite del 21%) che, seppur di poco, supera quella dei **trasportatori** (-20,6%).

Nel gruppo dei settori con riduzioni a due cifre troviamo poi i **falegnami** (-19%), i **calzolai** (-18,1%) e i **panettieri** (-10,9%).

Sulla scia della trasformazione digitale **crescono anche gli specialisti in servizi ICT** (1.317 imprese in più), espressione dei nuovi mestieri legati ad attività come l'e-commerce o la cyber sicurezza.

LINK:

[Per maggiori dettagli dal comunicato stampa, cliccare QUI.](#)

29. SPORT BONUS 2023 - Scadenza prorogata al prossimo 15 luglio

Con un comunicato stampa del 27 giugno scorso, il Dipartimento per lo sport - in considerazione della chiusura del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantesche prevista dal 26 giugno 2023 al 1° luglio 2023, nonché dell'esigenza di consentire alle imprese interessate ulteriori erogazioni liberali nell'ambito del provvedimento in parola, - ha disposto la **proroga alle ore 23:59 del 15 luglio 2023 dei termini di scadenza della prima finestra dello "Sport Bonus 2023"**.

A seguito della proroga, le imprese hanno tempo fino al 15 luglio 2023 per poter inoltrare le istanze.

Nella domanda deve essere indicato l'**importo dell'erogazione liberale** che si intende effettuare e il soggetto beneficiario.

L'erogazione liberale deve essere effettuata in **denaro** per interventi di **manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di impianti sportivi pubblici**, nonché per la **realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche** (come definito dall'art. 3, comma 1, DPR n. 380/2001).

I soggetti beneficiari dell'erogazione devono essere **proprietari o concessionari** dell'impianto sportivo pubblico.

Il Dipartimento ha anche comunicato la procedura che **le imprese che hanno già effettuato la richiesta di usufruire dello Sport bonus 2023** sulla piattaforma devono seguire per **una seconda istanza** correlata ad una o più ulteriori erogazioni liberali verso un diverso beneficiario rispetto a quello indicato nella prima istanza.

Prevista una seconda finestra che si aprirà dal 15 ottobre 2023.

LINK:

[Per maggiori dettagli dal comunicato stampa e per scaricare il modulo di richiesta, cliccare QUI.](#)

30. DISCIPLINA DELLE COSTRUZIONI - Pronta la prima bozza del nuovo testo unico

Il Tavolo Tecnico istituito presso il Ministero delle infrastrutture con lo scopo di scrivere una nuova legge quadro «**Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Costruzioni**» ha recentemente terminato il proprio lavoro, rimettendo nelle mani del Ministro un testo completamente revisionato e certamente innovativo sotto molti aspetti, sul quale sono possibili ed auspicabili ulteriori miglioramenti, indicati dalla Rete Professioni Tecniche (RPT).

La bozza della **nuova disciplina delle costruzioni** è formata da 142 articoli, suddivisi in 7 Titoli:

- **Titolo I** – Contenuti e disposizioni generali;
- **Titolo II** – Disciplina delle attività edilizie;
- **Titolo III** – Resistenza e stabilità delle costruzioni;
- **Titolo IV** – Sostenibilità delle costruzioni;

- **Titolo V** – Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche nelle costruzioni;
- **Titolo VI** – Disposizioni transitorie;
- **Titolo VII** – Disposizioni finali.

Tra le novità più importanti introdotte, poste all'attenzione della politica per i necessari passaggi previsti dall'iter legislativo, ci sono:

- Razionalizzazione e semplificazione dei titoli abilitativi e delle procedure amministrative;
- Concreta azione di supporto ai processi di rigenerazione urbana;
- Revisione delle procedure di sanatoria e di quelle sanzionatorie;
- Classificazione del Rischio ed introduzione del concetto: il «rischio zero» non esiste;
- Forte attenzione ai rischi ambientali ed al contesto geomorfologico;
- Ridefinizione degli attori del processo e dei profili di responsabilità;
- Forte ampliamento dei processi digitali;
- Introduzione di concreti processi di semplificazione amministrativa;
- Abrogazione di leggi ormai superate (quali, ad esempio: la n. 1086 del 5 novembre 1971 e la n. 64 del 2 febbraio 1974) e ritiro di ordinanze;
- Estensione del principio di sussidiarietà per lo snellimento burocratico e la riduzione dei tempi;
- Introduzione di processi di controllo più efficaci e consapevoli;
- Fascicolo digitale delle Costruzioni.

LINK:

[Per consultare il testo della bozza della proposta di legge \(Disciplina delle costruzioni\), cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo dell'attuale Testo unico dell'edilizia \(D.P.R. n. 380/2001\), cliccare QUI.](#)

31. OCSE - Il benessere degli animali entra nelle linee guida per le multinazionali

Per la prima volta, il rispetto del **benessere animale** rientra nelle linee guida rivolte alle multinazionali. E' questa la decisione storica dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), grazie alla quale **le aziende sono ufficialmente esortate a sostenere il benessere degli animali nelle loro politiche e pratiche.**

Le linee guida – “**OECD - Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct**” – sono indirizzate non solo a **tutte le aziende** che attualmente hanno sede sul territorio dei **38 Stati** membri, tra cui l'**Italia** compresa, e che si occupano di promuovere la crescita economica internazionale – ma anche a quelle che intrattengono attività commerciali con i paesi membri, dall'America all'Oceania.

L'iniziativa **riguarderà tutte le multinazionali** che operano e fanno affari con i Paesi membri dell'OCSE, indipendente dalla dimensione e dal settore in cui agiscono.

L'obiettivo?

In prima battuta, **andare a incidere positivamente sulle condizioni di vita degli animali rinchiusi negli allevamenti e nei laboratori** e, più in generale, di tutti quelli che sono direttamente e indirettamente coinvolti nel profitto delle aziende che operano in qualsiasi settore produttivo.

Le Linee guida dell'OCSE - **aggiornate lo scorso 8 giugno 2023** - rappresentano **raccomandazioni** rivolte dai governi alle imprese multinazionali che operano in o a partire dai Paesi aderenti. Forniscono principi e **standard non vincolanti** per una **condotta d'impresa responsabile** in un contesto globale coerente con le leggi applicabili e gli standard riconosciuti a livello internazionale.

Le Linee Guida sono l'unico codice di condotta d'impresa responsabile concordato a livello multilaterale che i governi si sono impegnati a promuovere.

LINK:

[Per consultare il testo \(per ora solo in inglese\) delle Linee Guida, cliccare QUI.](#)

Altre notizie in breve

1) CONCLUSA LA 32^ CONVENTION MONDIALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL'ESTERO

"Il contributo delle Camere di Commercio nella promozione del Made in Italy nel mondo": è questo il tema della **Convention Mondiale delle Camere di Commercio Italiane all'Estero**, che si è svolta a Colli del Tronto (Ascoli Piceno) dal 16 al 20 giugno.

Un appuntamento promosso dalla **Camera di Commercio delle Marche**, in collaborazione con Unioncamere e Assocamere estero in stretta collaborazione con la **Regione Marche**, l'**ATIM** (l'agenzia della Regione Marche che si occupa di sviluppo del turismo e internazionalizzazione) e la **SVEM** (Sviluppo Europa Marche) e con il patrocinio di università, associazioni di categoria, ordini professionali.

Circa 200 i rappresentanti delle Camere di Commercio Italiane all'estero che si sono riuniti per quattro giorni a Colli del Tronto (Ascoli Piceno), con l'obiettivo di rafforzare i legami tra il sistema della promotion pubblica e i principali interlocutori istituzionali, ponendo le basi non solo per nuove collaborazioni ma anche per lo sviluppo di progetti e iniziative di respiro internazionale.

Sono stati presenti all'evento **176 delegati camerali dal mondo** e **84 camere di commercio Italiane all'Estero** di ben **59 paesi**.

LINK:

[Per maggiori informazioni sull'evento dal sito di Assocamerestero, cliccare QUI.](#)

2) TESTO UNICO PER LA FORNITURA DI SERVIZI MEDIA AUDIOVICIVI - PROROGATO AL 3 LUGLIO IL TERMINE PER LA CONSULTAZIONE PUBBLICA

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso noto che è stato **prorogato dal 23 giugno al 3 luglio 2023, entro le ore 13:00**, il termine di chiusura della consultazione pubblica concernente lo schema di Decreto legislativo di correzione del Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208, che recepisce la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato.

L'audizione, che è finalizzata ad acquisire l'orientamento degli operatori economici e portatori di interessi, oltre a costituire un obbligo, rappresenta una grande opportunità per acquisire l'orientamento del mercato sull'applicazione, ad un anno dall'entrata in vigore del decreto, della nuova normativa di settore in coerenza con gli obiettivi della direttiva.

LINK:

[Per prendere visione del documento in consultazione pubblica, cliccare QUI.](#)

3) CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA - PUBBLICATO IL RAPPORTO ANNUALE 2022

Il 21 giugno scorso è stato presentato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il **Rapporto annuale 2022 delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera**.

Nell'occasione sono stati presentati numeri e dati che raccontano il settore marittimo attraverso il punto di vista delle Capitanerie di porto che, quotidianamente, sul mare e nei porti assicurano la salvaguardia delle vite umane, sicurezza della navigazione, tutela dell'ambiente marino e delle sue risorse.

LINK:

[Per prendere visione del rapporto annuale 2022, cliccare QUI.](#)

4) ANTIRICICLAGGIO - A COMMISSIONE EUROPEA AGGIORNA LA BLACK LIST

La Commissione europea ha aggiornato l'elenco delle giurisdizioni di Paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nei loro regimi antiriciclaggio/contro il finanziamento del terrorismo (AML/CFT).

Entrano nella black list Nigeria e Sudafrica, mentre sono state cancellate Cambogia e Marocco.

È quanto prevede il **Regolamento (UE) n. 2023/1219 della Commissione del 17 maggio 2023**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE L 160 del 26 giugno 2023.

LINK:

[Per consultare il testo del regolamento con la nuova tabella allegata, cliccare QUI.](#)

5) BANDO PER BORSE DI STUDIO PER GIOVANI CULTORI DELLE DISCIPLINE SULLA CRISI D'IMPRESA

La Rivista Diritto della Crisi, con il supporto dell'associazione Centro Studi Diritto della Crisi e dell'Insolvenza, **istituisce tre borse di studio dell'importo di euro 6.000 ciascuna**, per progetti di ricerca in materia di crisi d'impresa, sia nel settore giuridico, sia nell'ambito economico aziendale, sia per l'implementazione editoriale della rivista.

La domanda di candidatura dovrà essere trasmessa **entro le ore 18:00 del giorno 7 settembre 2023**.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per prendere visione del bando e del regolamento e scaricare il modello di candidatura, cliccare QUI.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE

Repubblica italiana

I provvedimenti scelti per voi

(dal 21 al 30 Giugno 2023)

1) Legge 21 giugno 2023, n. 74: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. (Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 44/2023, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

2) Decreto-Legge 22 giugno 2023, n. 75: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. (Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

3) Ministero della salute - Decreto 9 maggio 2023: Definizione delle misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo dei mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali. (Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Decreto-Legge 28 giugno 2023, n. 79: Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi. (Gazzetta Ufficiale n. 149 del 22 giugno 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

5) Ministero delle imprese e del made in Italy - Decreto 16 marzo 2023: Approvazione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva. (Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero delle imprese e del made in Italy - Decreto 20 aprile 2023: Approvazione degli importi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 11 marzo 2022, n. 55. (Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81: Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». (Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82: Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. (Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 31 maggio 2023: Soppressione delle commissioni mediche di verifica del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferimento delle funzioni all'Istituto nazionale della previdenza sociale. (Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Unione europea
I provvedimenti scelti per voi
(dal 21 al 30 Giugno 2023)

1) Regolamento delegato (UE) 2023/1219 della Commissione del 17 maggio 2023 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 per quanto riguarda l'aggiunta della Nigeria e del Sud Africa alla tabella di cui al punto I dell'allegato e la soppressione della Cambogia e del Marocco dalla medesima tabella. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L160 del 26 giugno 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)